

Il Consiglio di Stato

Spettabili
Segreteria di Stato della migrazione
Segreteria di Stato dell'economia

*Trasmissione via e-mail in formato PDF e
word*

SB-Recht-Sekretariat@sem.admin.ch
albrecht.dieffenbacher@sem.admin.ch
daniel.keller@seco.admin.ch
hans-peter.egger@seco.admin.ch

*Trasmissione via e-mail in formato PDF
mail@kdk.ch*

Procedura di consultazione - Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla
summenzionata procedura di consultazione.

Il Canton Ticino, per la peculiare situazione del mercato del lavoro, è particolarmente
sensibile alla tematica toccata dalle modifiche in consultazione e si è attivato, a più riprese
nei mesi scorsi in vari consessi, per mettere a disposizione la propria esperienza e i
suggerimenti ritenuti utili per una messa in pratica funzionale ed efficace delle modifiche
legislative decise dal Parlamento in applicazione dell'art. 121a della Costituzione.

In particolare, ricordiamo l'intervento di un nostro rappresentante all'incontro del gruppo di
lavoro coordinato dalla SECO (*Arbeitsgruppe Stellenmeldepflicht*) del 15 marzo scorso e la
lettera del 12 aprile seguente inviata ai Consiglieri federali, signora Simonetta Sommaruga e
signor Johann Schneider-Ammann, tramite la quale abbiamo suggerito alcune
raccomandazioni che riteniamo di massima importanza.

Abbiamo, pertanto, preso atto con soddisfazione che alcuni di questi suggerimenti sono stati tenuti in considerazione e hanno trovato risposta concreta nei testi di ordinanza messi in consultazione. In particolare, la base di calcolo utilizzata per stabilire l'elenco delle professioni soggette all'obbligo di annuncio è stata chiarita (art. 53a) e il ruolo delle agenzie di prestito di personale è stato debitamente considerato nell'ambito delle eccezioni (art. 53d), anche se alcuni dettagli sono a nostro avviso ancora da perfezionare (come argomenteremo in seguito).

D'altro canto, altre questioni sono rimaste prive di risposta, quali una chiara definizione del concetto di "iscritti agli URC" – per evitare il rischio elevato (soprattutto nelle regioni di frontiera) d'iscrizioni *pro forma* solo per aggirare gli obblighi di legge – o l'esecuzione delle attività di controllo e il relativo finanziamento.

Per questi motivi portiamo alla vostra cortese attenzione alcune nostre ulteriori considerazioni.

I. Ordinanza sul collocamento (OC)

Articolo 53a OC: valore soglia ed elenco delle professioni interessate (art. 21a cpv. 2 e cpv. 6 LStr)

Cpv. 1 e 2

- a) Il livello d'aggregazione per genere di professioni (raggruppamento a cinque posizioni), scelto per stabilire la lista delle professioni soggette all'obbligo di annuncio, risulta problematico dal lato pratico e andrebbe sostituito con quello dei gruppi di professioni (raggruppamento a due/tre posizioni).

Infatti, il livello di suddivisione dei generi professionali a cinque posizioni è molto lontano dalla pratica lavorativa corrente, sia per il datore di lavoro, che per l'autorità amministrativa chiamata a controllare il rispetto della normativa.

A titolo d'esempio possono essere prese le *Professioni della lavorazione dei metalli e della costruzione di macchine* (codifica 24 - raggruppamento a due posizioni - secondo la Nomenclatura svizzera delle professioni 2000 - NSP 2000). Secondo le indicazioni dell'Allegato al Rapporto esplicativo (punto 8.1) solo le posizioni sottolineate sarebbero incluse nell'obbligo d'annuncio.

241	<i>Professioni della produzione dei metalli</i>
<u>241.01</u>	<u><i>Fonditori e professioni assimilate</i></u>
241.02	<i>Formatori e animisti</i>
241.03	<i>Altre professioni della produzione dei metalli</i>
242	<i>Professioni relative alla lavorazione, alla trasformazione, al trattamento e al rivestimento dei metalli</i>
242.01	<i>Professioni della trasformazione dei metalli senza asportazione di trucioli</i>
242.02	<i>Altre professioni relative al rivestimento dei metalli</i>
<u>242.03</u>	<u><i>Smerigliatori e lucidatori di metalli</i></u>
<u>242.04</u>	<u><i>Conduttori di macchine utensili</i></u>
<u>242.05</u>	<u><i>Fresatori-piallatori</i></u>
<u>242.06</u>	<u><i>Foratori di metalli</i></u>
242.07	<i>Tornitori</i>
<u>242.08</u>	<u><i>Filettatori, filettatori di viti</i></u>
<u>242.09</u>	<u><i>Altre professioni della lavorazione dei metalli</i></u>

243	Professioni relative all'industria metallurgica
<u>243.01</u>	<u>Saldatori e altre professioni dell'assemblaggio metallurgico</u>
243.02	Costruttori d'impianti e apparecchi
243.03	Lattonieri (industria)
243.04	Fabbri ferrai s.a.i.
243.05	Metalcostruttori
243.06	Fabbri industriali
<u>243.07</u>	<u>Fabbri n.i.a.</u>
243.08	Altri addetti alla lavorazione dei metalli
244	Professioni della costruzione e della manutenzione di macchine
<u>244.01</u>	<u>Meccanici</u>
244.02	Meccanici di precisione e micromeccanici
244.03	Meccanici aggiustatori, montatori aggiustatori e assimilati
244.04	Meccanici e manutentori d'installazioni e altri meccanici
<u>244.05</u>	<u>Altri montatori</u>

Dall'osservazione della lista appare evidente che, per un datore di lavoro alla ricerca di personale in queste professioni, la distinzione tra professioni soggette all'obbligo e quelle non soggette non sia d'immediata comprensione: nella vita pratica le professioni non sono tutte definite in maniera chiara e univoca. Spesso un lavoratore si trova a coprire presso la stessa azienda più professioni tra quelle elencate nella lista, di cui alcune soggette all'obbligo di annuncio e altre no. La certezza giuridica sarebbe quindi molto debole, sia per il datore di lavoro che per l'autorità di controllo, con prevedibili conseguenze e lungaggini anche sul piano legale (accertamenti, multe, ricorsi, ecc.).

Concordare con il datore di lavoro che un posto vacante appartiene a un gruppo di professioni (due/tre posizioni) è certamente più semplice che avere congruenza sulla collocazione nel genere di professione (cinque posizioni). In concreto, essere d'accordo che un impiego sia incluso nelle *Professioni della costruzione e della manutenzione di macchine* è certamente più agevole e chiaro che determinare se lo stesso impiego debba essere considerato nel genere Meccanici (244.01), Meccanici di precisione e micromeccanici (244.02), Meccanici aggiustatori montatori aggiustatori e assimilati (244.03), Meccanici e manutentori d'installazioni e altri meccanici (244.04), Altri montatori (244.05).

Il raggruppamento a due/tre posizioni sarebbe quindi più chiaro (per i datori di lavoro come per l'amministrazione) e ridurrebbe il rischio di elusione dell'obbligo d'annuncio tramite una categorizzazione errata dei posti vacanti. Dal profilo pratico, nell'ottica del controllo (art. 117a LStr) è, infatti, facile immaginare il rischio di molte contestazioni se l'attribuzione a un determinato genere di professione fosse incerta o discutibile.

- b) Come giustamente osservato nel Rapporto esplicativo (pag. 10), per essere sufficientemente affidabile dal punto di vista statistico, il tasso di disoccupazione delle singole professioni deve essere basato su un numero elevato di persone occupate in una data professione. Appare quindi evidente che una suddivisione dei gruppi professionali (due/tre posizioni) in generi professionali (cinque posizioni) rende i tassi registrati meno solidi, più discutibili dal profilo scientifico e quindi atti a generare situazioni paradossali (come, ad esempio, l'inclusione nella lista di professioni in realtà scarsamente disponibili sul mercato del lavoro locale). Invece, l'applicazione della soglia del 5% sui tassi relativi ai gruppi professionali (due/tre posizioni) renderebbe l'elenco più solido e pertinente agli scopi della legge. A maggior ragione se consideriamo che gli stessi criteri andrebbero applicati su scala cantonale, qualora un Cantone volesse avvalersi della facoltà data dall'art. 53e, come preciseremo meglio in seguito.

Cpv. 3

Per chiarezza e trasparenza, l'Ordinanza dovrebbe menzionare che i tassi di disoccupazione sono determinati sulla media annua (tale precisazione è riportata nel Rapporto esplicativo ma non a livello normativo, cfr. art. 21a cpv. 2 e cpv. 6 LStr e art. 53a OC).

Art. 53b OC: Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione (art. 21a cpv. 3 LStr)**Cpv. 2**

Nella lista dei dati che i datori di lavoro devono obbligatoriamente fornire al servizio pubblico di collocamento deve essere aggiunta anche l'informazione relativa allo stipendio offerto. Infatti, è obbligo degli URC verificare che i posti vacanti annunciati siano adeguati agli usi: ciò comprende anche il rispetto dei contratti collettivi o normali di lavoro, o la conformità ai salari d'uso (art. 16 cpv. 1 lett. a LADI). Tale informazione è indispensabile per operare una selezione mirata di candidati da sottoporre al datore di lavoro. Non di rado, purtroppo, i posti vacanti presso le aziende non trovano candidati locali poiché offrono condizioni salariali in *dumping*.

Art. 53c OC: Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr)

Per coerenza e uniformità con il termine di 5 giorni definito nell'art. 53b cpv. 6, anche il termine entro il quale gli URC possono sottoporre candidati al datore di lavoro deve essere di 5 giorni invece di 3.

Art. 53d OC: Eccezioni all'obbligo di annuncio (art. 21a cpv. 5 e cpv. 6 LStr)**Cpv.1****Let. a:**

nessuna osservazione

Let. b:

L'esclusione dall'obbligo d'annuncio degli impieghi di durata determinata limitati a brevi periodi appare sensata (proporzionalità tra l'iter d'annuncio e selezione, rispetto alla durata dell'occupazione). Il Canton Ticino è favorevole alla variante di 14 giorni.

Per chiarezza, andrebbe precisato se la durata determinante è intesa come giorni lavorativi o civili.

In relazione agli impieghi di breve durata, si pone pure la tematica del ricorso ai prestatori d'impiego. Va infatti evidenziato che l'attuale testo del cpv. 2 non esclude l'applicabilità dell'eccezione in esame (lett. b) ai prestatori. Esso, infatti, è esplicitamente limitato alla lett. a e recita: *Il capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori* (stessa formulazione nel testo tedesco e francese del progetto, sottolineatura nostra). Il commento del rapporto esplicativo non è congruente con il progetto dell'ordinanza.

Lett. c:

nessuna osservazione

Cpv. 2

Visto quanto sopra evidenziato, si propone di sopprimere la limitazione a singole lettere del capoverso 1.

Testo proposto: *Le eccezioni del capoverso 1 non si applicano ai prestatori.*

Art. 53e OC: Diritto di richiesta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr)

La possibilità di richiesta prevista dalla LStr (art. 21a cpv. 7) permette di tenere conto di situazioni specifiche regionali (per esempio per le zone di frontiera). La possibilità di richiesta è data quando le condizioni previste all'art. 21a cpv. 2 LStr sono adempiute, ossia se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media. Riservare la possibilità d'introdurre un obbligo d'annuncio a livello cantonale per gruppi di professioni non previsti a livello nazionale è certamente adeguato e corrisponde a una delle raccomandazioni evidenziate a più riprese dal nostro Cantone.

Tuttavia, l'applicazione del valore soglia ai tassi di disoccupazione per genere di professioni (a cinque posizioni) compromette la possibilità reale data ai Cantoni da quest'articolo.

Come abbiamo già accennato in precedenza, il grado di affidabilità del tasso di disoccupazione per professioni è molto basso se applicato sui generi professionali (a cinque posizioni), a maggior ragione se calcolati a livello cantonale. In seguito ad alcune verifiche effettuate sui tassi di disoccupazione per generi di professione (a cinque posizioni) in Ticino per il 2016, il risultato emerso è oltremodo preoccupante: la stragrande maggioranza dei tassi rilevati è classificato con coefficienti di variazione (margine d'errore) superiori al 10% (categoria E), al 16,6% (categoria F) o al 25% (categoria G). Ricordiamo che la SECO, nella sua pubblicazione mensile dedicata al mercato del lavoro, non pubblica i tassi di disoccupazione di categoria superiore alla D, in quanto ritenuti inaffidabili.

Appare chiaro che con questo scarso grado di affidabilità dei dati a livello cantonale, qualsiasi richiesta proveniente da un Cantone sarebbe statisticamente poco sostenibile e pertanto inappropriata. Al contrario, se calcolati a livello di gruppi professionali (due/tre posizioni), i tassi di disoccupazione a livello cantonale assumono gradi di affidabilità più adeguati. In Ticino, i tassi così calcolati darebbero gradi di affidabilità fino alla categoria B (margine d'errore 1-2%).

Affinché il diritto di richiesta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr) non diventi un proclama vuoto di significato, riteniamo quindi assolutamente necessario che il valore soglia venga applicato al tasso di disoccupazione per gruppi professionali (due/tre posizioni).

II. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Art. 23, titolo, cpv. 1, periodo introduttivo, 2 e 3, art. 24, art. 38, titolo e periodo introduttivo, art. 50, periodo introduttivo e art. 56 cpv. 3

Nessuna osservazione

Art. 82 cpv. 6^{bis} - 8

Il Cantone condivide e sostiene l'obiettivo del reciproco scambio di dati fra organi di esecuzione delle prestazioni complementari e autorità di migrazione. Le modifiche proposte mirano a consentire alle autorità di migrazione di intervenire sul permesso delle persone senza attività lucrativa che percepiscono prestazioni complementari od ottengono il rimborso delle spese di malattia/invalidità, rispettivamente mirano a consentire agli organi di esecuzione delle prestazioni complementari di versare dette prestazioni soltanto agli stranieri in possesso di un permesso valido.

Tuttavia, si ritiene che debba essere chiaramente esplicitato che nel novero della cosiddetta "prestazione complementare annua" nei termini dell'art. 82 cpv. 6bis lett. a) della nuova OASA rientra anche la riduzione dei premi per beneficiari di prestazioni complementari, considerato come – in ragione della differenza fra redditi computabili e spese riconosciute – in taluni casi lo straniero ha diritto soltanto a detta riduzione (versata all'assicuratore malattie) e non anche ad una prestazione complementare (versatagli direttamente).

III. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIIntS)

Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego (art. 53 cpv. 6 LStr)

L'obiettivo della modifica in oggetto, che mira a ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale delle persone ammesse provvisoriamente o rifugiate, attraverso un loro inserimento nel mondo del lavoro è certamente positivo e condiviso.

Sia dal profilo dell'aiuto sociale come da quello del collocamento è, tuttavia, fondamentale che la notifica sia limitata alle persone che dispongono della sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro primario. Diversamente non solo l'obiettivo di una riduzione dall'aiuto sociale non potrebbe essere raggiunto, ma pure l'attività del servizio pubblico di collocamento ne sarebbe danneggiata. Infatti, si rischierebbe di impiegare risorse e tempo degli Uffici regionali di collocamento senza potere offrire ai datori di lavoro dei candidati adeguati al mercato del lavoro primario e alle attese dei datori di lavoro. Nonostante le stime quantitative ottimiste del rapporto esplicativo, una notifica non sufficientemente ponderata di nuovi cercatori d'impiego "provenienti dall'aiuto sociale" potrebbe contribuire sovraccaricare il servizio pubblico di collocamento.

Nell'ottica della selezione dei candidati da notificare è fondamentale agire, innanzitutto, con un'adeguata preparazione linguistica e formativa. Appare particolarmente critico il lavoro sulle competenze linguistiche a causa della presenza di numerose persone non scolarizzate e non alfabetizzate nel loro paese d'origine. Si tratta di un aspetto non sufficientemente evidenziato nel rapporto esplicativo e con un impatto diretto sulle chances di poter accedere dapprima ad una formazione professionale e successivamente ad un'attività lavorativa.

Come già evidenziato dalla Conferenza dei governi cantonali nella recente lettera del 30 giugno 2017 alla consigliera federale signora Simonetta Sommaruga, si chiede che la Confederazione si chini al più presto sul tema dell'adeguamento degli importi forfettari riconosciuti ai Cantoni per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e rifugiati¹, anche nel settore della formazione professionale, ora totalmente a carico dei Cantoni.

IV. Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

La modifica dell'art. 13 cpv. 2 OADI introduce un chiarimento utile e necessario all'applicazione del modificato art. 14 cpv. 3 LADI, definendo che l'attività soggetta a contribuzione della durata minima di sei mesi deve essere stata realizzata entro il termine quadro di contribuzione, dunque anche prima della partenza per l'estero.

V. Ordinanza sul commercio ambulante

Nessuna osservazione

VI. Costi e finanziamento

Nel Rapporto esplicativo (cap. 7.3.2) la SECO stima che il nuovo obbligo di annuncio dei posti vacanti comporterà un aumento di lavoro per gli URC pari a 270 unità supplementari.

Considerato che il finanziamento degli URC è garantito dall'assicurazione disoccupazione in base al numero dei cercatori di impiego iscritti, bisogna dedurre che i nuovi oneri non saranno coperti dall'attuale sistema di finanziamento. Al contrario, visto che si auspica con le nuove regole di contenere il fenomeno della disoccupazione, paradossalmente gli URC si troveranno con un carico maggiore di compiti da svolgere, ma un finanziamento ridotto rispetto ad oggi.

Inoltre, ai Cantoni è lasciato l'intero onere di assicurare i controlli e la lotta agli abusi relativi alle nuove disposizioni federali.

Al fine di garantire un'esecuzione corretta ed efficiente di questi nuovi compiti è quindi necessario che la Confederazione preveda un finanziamento supplementare degli URC tramite un meccanismo di finanziamento separato da quello attuale, e proporzionato al numero di posti vacanti gestiti.

¹ Per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e rifugiate, i Cantoni ricevono CHF 6'000 per persona una tantum al momento del riconoscimento dello statuto.


Ringraziandovi per l'occasione di formulare delle osservazioni al progetto di modifica delle ordinanze in esame, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet